




Reati agroalimentari l'impatto della riforma e i nuovi rischi per le imprese

D.LGS 231/2001

- 
- 01** Inquadramento generale della riforma agroalimentare del 2026
 - 02** La legge 21 aprile 2026, n. 75: struttura, contenuti penali e sanzioni amministrative
 - 03** L'estensione della responsabilità degli enti: nuovi reati presupposto agroalimentari ex D.Lgs. 231/2001
 - 04** Impatto sui Modelli 231 delle imprese agroalimentari: risk assessment, controlli e aggiornamento organizzativo



01 *Inquadramento generale della riforma agroalimentare del 2026*

La legge 21 aprile 2026, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 e **in vigore dal 29 maggio 2026**, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, nasce da un lungo processo legislativo che ha progressivamente portato ad una riforma in materia di reati agroalimentari.

La finalità dichiarata dal legislatore è quella di rafforzare gli strumenti di **contrasto a fenomeni criminosi di nuova generazione, spesso radicati nella criminalità organizzata, quali le frodi sull’origine e sulla qualità dei prodotti, l’uso distorto dei marchi DOP/IGP e la commercializzazione di alimenti falsamente dichiarati biologici.**

In questa prospettiva, la riforma incide sia sul versante penale, con nuove fattispecie e aggravanti ad hoc, sia sulla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, al fine di coinvolgere direttamente le strutture societarie e di governance delle imprese nella prevenzione delle frodi di filiera.

Uno degli aspetti simbolicamente e sistematicamente più significativi della legge **75/2026** è stato l’individuazione di un **sistema organico di tutela del patrimonio agroalimentare**, inteso come bene giuridico autonomo, collegato alla qualità, alla sicurezza, alla tracciabilità e alla reputazione del “made in Italy” alimentare, attuata attraverso la modifica del codice penale, che ora al Titolo VIII del Libro II, fa espresso riferimento, accanto all’economia pubblica, all’industria e al commercio, proprio al patrimonio agroalimentare.

02 *La legge 21 aprile 2026, n. 75: struttura, contenuti penali e sanzioni amministrative*

Prima dell’entrata in vigore della legge 75/2026, la disciplina penale degli illeciti in materia alimentare era notoriamente frammentata tra codice penale, normativa speciale e regolamenti europei, con frequenti sovrapposizioni e difficoltà applicative.

La legge 75/2026 introduce un rafforzamento della tutela del patrimonio agroalimentare realizzando un intervento su più livelli: modifica il codice penale, interviene sulla normativa speciale e introduce nuovi strumenti di coordinamento amministrativo.

Il punto centrale della riforma è rappresentato dall’introduzione di un capo specifico dedicato ai **“Delitti contro il patrimonio agroalimentare”**.

La nuova fattispecie di **frode alimentare** di cui all'art. 517-sexies c.p. – che sostituisce quella contestualmente abrogata di cui all'art. 516 c.p. – sanziona

“chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti”.

La fattispecie prevede la pena della reclusione da due mesi a un anno e multa da 1.000 a 4.000 euro, con esclusione della punibilità per condotte di particolare tenuità, cioè quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità.

Il secondo articolo introdotto dalla riforma è il delitto di **commercio di alimenti con segni mendaci**, disciplinato dal nuovo art. 517-septies c.p., che punisce

“chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti”.

La pena base è più severa rispetto alla frode alimentare, dato che è la reclusione da tre a diciotto mesi e multa fino a 20.000 euro, proprio in ragione della centralità assunta dall'informazione commerciale e dalla pubblicità nel condizionare le scelte dei consumatori. Una novità di rilievo dei due articoli appena menzionati è l'espresso riferimento alle tecniche di **comunicazione a distanza e all'uso di strumenti digitali nelle reti telematiche**, che estende la rilevanza penale delle frodi alimentari alle vendite online e alle campagne di marketing digitale ingannevoli.

L'art. 517-octies c.p. introduce un complesso sistema di **circostanze aggravanti** applicabili tanto alla frode alimentare quanto al commercio con segni mendaci. Le aggravanti comuni riguardano, tra l'altro, le condotte relative a prodotti o ingredienti DOP o IGP, l'uso di falsi documenti di trasporto o di false dichiarazioni all'organismo di vigilanza, la quantità di prodotto coinvolto e il c.d. **falso biologico**, ossia la commercializzazione di prodotti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione. A parere di chi scrive, l'aggravante da ultimo menzionata non può essere estesa anche ai prodotti da agricoltura biodinamica non certificati come biologici.

In tutti questi casi è previsto un aumento di pena fino a un terzo, mentre il concorso di due o più aggravanti comporta un aumento da un terzo alla metà, così come la commissione dei delitti con l'aggravante dell'agropirateria.



Quest'ultima consiste in una frode alimentare o un commercio con segni mendaci caratterizzati contemporaneamente da:

- pluralità di operazioni
- allestimento di mezzi e attività continuative organizzate dirette a commettere tali reati
- assenza di un contestuale inquadramento nell'associazione per delinquere ex artt. 416 o 416-bis c.p.

Parallelamente all'introduzione delle nuove fattispecie, la legge 75/2026 interviene in modo incisivo sull'art. 517-quater c.p., inasprendone considerevolmente il trattamento sanzionatorio.

La legge estende inoltre l'elenco delle condotte tipiche ricomprese, enfatizzando non solo la contraffazione o alterazione dei segni distintivi, ma anche le attività prodromiche rispetto all'immissione sul mercato, quali l'introduzione in custodia temporanea, il deposito doganale, la spedizione in transito, l'esportazione, il trasporto e la mera detenzione per la vendita. La riforma introduce inoltre, con l'art. 518.2 c.p., la **confisca obbligatoria e per equivalente** per i reati di contraffazione di alimenti a denominazione protetta, frode alimentare e commercio con segni mendaci.

Sul piano amministrativo, la legge 75/2026 inasprisce gli obblighi di tracciabilità ed etichettatura lungo la filiera, prevedendo sanzioni pecuniarie elevate e l'istituzione di una Cabina di regia per il coordinamento delle attività di vigilanza tra le amministrazioni competenti.

È rilevante notare che le nuove disposizioni si applicano sia alle industrie del food, cioè quelle che producono alimenti destinati al consumo umano, sia a quelle del feed, che producono cioè alimenti destinati al consumo animale.

Tale assunto è desumibile in via interpretativa da talune disposizioni della legge 75/2026 che hanno introdotto specifici riferimenti agli alimenti destinati al consumo umano e/o animale.

03 *L'estensione della responsabilità degli enti: nuovi reati presupposto agroalimentari ex D.Lgs. 231/2001*

Già prima della riforma del 2026 il settore agroalimentare era tutelato in relazione alla responsabilità degli enti: sebbene gli artt. 5 e 6 della L. 283/1962 – legge che si occupa, tra l'altro, della disciplina della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande – non fossero (e non sono) mai richiamati direttamente dal D.Lgs. 231/2001, numerosi delitti relativi alla produzione e vendita di prodotti non genuini, alterati o contraffatti rientrano comunque tra i reati presupposto, rendendo l'ambito imprenditoriale della commercializzazione di prodotti alimentari pienamente esposto alla disciplina del Decreto.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 75/2026, il **perimetro dei reati agroalimentari rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti** può essere così riassunto: continuano a rilevare, in base al testo originario dell'art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001, i delitti contro l'industria e il commercio precedentemente in vigore (tranne l'art. 516, ora abrogato), ai quali si aggiungono oggi, a seguito del richiamo al nuovo art. 517-octies co. 4, c.p., le ipotesi di agropirateria.

Ciò significa che una società potrà essere chiamata a rispondere ex D.Lgs. 231/2001 quando un soggetto apicale o sottoposto abbia commesso, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, una delle ipotesi aggravate di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci solo qualora esse integrino la circostanza di agropirateria.

Il legislatore ha scelto di concentrare la responsabilità degli enti sulle condotte che presentano una **dimensione imprenditoriale e organizzata**, in quanto ritenute maggiormente espressive di un difetto strutturale di compliance e di un utilizzo patologico della struttura societaria a fini fraudolenti.

Le frodi episodiche o di limitata portata, pur rimanendo penalmente rilevanti a carico delle persone fisiche, non determinano automaticamente la responsabilità dell'ente, salvo che possano essere ricondotte ad altri reati presupposto già esistenti, come, ad esempio, quelli in materia di marchi contraffatti richiamati dall'art. 25-bis del Decreto.

Come detto, la riforma agroalimentare del 2026 non si colloca in un vuoto normativo, ma si innesta su un sistema di responsabilità degli enti già ampio e stratificato, nel quale molte altre categorie di reati possono interessare le imprese della filiera agroalimentare.

Da questa prospettiva, la riforma del 2026 amplia il rischio penale d'impresa in modo mirato ma non esclusivo, rendendo necessario un **aggiornamento integrato della mappatura dei rischi nei Modelli 231**, che tenga conto sia dei nuovi reati agroalimentari sia delle intersezioni con altre aree sensibili già presidiate dal Decreto.

Laddove, ad esempio, la frode alimentare si accompagni all'uso di marchi falsi o all'impiego di documenti doganali contraffatti, possono venire in rilievo ulteriori profili di responsabilità per l'ente, ai sensi dell'art. 25-bis del Decreto.

Analogamente, nel caso di associazioni criminali dedite all'agropirateria, potrebbe configurarsi la responsabilità dell'ente anche ai sensi dell'art. 24-ter del Decreto.

04 *Impatto sui Modelli 231 delle imprese agroalimentari: risk assessment, controlli e aggiornamento organizzativo*

L'inserimento delle nuove fattispecie agroalimentari nel perimetro dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 produce un impatto significativo sui Modelli di organizzazione, gestione e controllo delle imprese che operano, a vario titolo, nella filiera alimentare.

I rischi derivanti dai reati agroalimentari risultano particolarmente rilevanti per le imprese inserite in filiere produttive articolate o operanti in mercati nei quali il valore economico del prodotto dipende in modo significativo dalla sua origine, qualità, provenienza o certificazione.

Le imprese sono chiamate ad aggiornare il proprio Modello 231 effettuando un **nuovo risk assessment**, che includa espressamente nella mappatura le aree e i processi nei quali possono insinuarsi condotte di agropirateria, tenendo conto non solo delle fasi più



tradizionali di produzione e distribuzione, ma anche dei canali digitali di vendita e promozione.

La legge 75/2026 fa sorgere l'esigenza di aggiornare tempestivamente i Modelli 231 per includere **presidi specifici** in materia di etichettatura, tracciabilità, gestione dei fornitori, controlli sui documenti di trasporto e sulle dichiarazioni rese alle autorità, nonché governance dei canali e-commerce e delle campagne di comunicazione commerciale.

In particolare, l'agropirateria per sua natura prevede un modello di azione organizzato e continuativo e dunque presuppone che l'ente predisponga mezzi e attività strutturati per attuare la frode: ciò implica che un Modello 231 efficace dovrà **prevenire tanto le singole violazioni episodiche** quanto, e soprattutto, la possibilità che l'impresa sviluppi consapevolmente **modelli di business basati sulla falsificazione sistematica dell'origine, della qualità o della natura dei prodotti**.

Ciò comporta **l'individuazione di specifici processi aziendali sensibili**

- procurement
- produzione
- comunicazione e marketing
- logistica
- ottenimento delle certificazioni

Un Modello 231 aggiornato ai nuovi reati agroalimentari deve prevedere **controlli** calibrati sulle concrete aree di rischio del settore agroalimentare e l'implementazione di **procedure aziendali specifiche**.

In primo luogo, sarebbe opportuno introdurre o aggiornare la procedura di qualifica dei fornitori, così come quella di approvazione delle etichette. In secondo luogo, le imprese dovranno rafforzare i sistemi di tracciabilità e disciplinare i rapporti con gli organismi di certificazione e con le autorità di controllo.

A seguito della riforma, infatti, i **flussi informativi** verso l'OdV dovranno comprendere una serie articolata di eventi e situazioni, soprattutto nelle situazioni in cui emerga una anomalia, tra cui contestazioni o ispezioni provenienti da autorità di controllo ed enti certificatori, non conformità gravi, operazioni di ritiro o richiamo di prodotto dal mercato, perdita o sospensione di certificazioni, reclami afferenti a difformità tra prodotto venduto e prodotto pubblicizzato.

Paola Finetto

Partner

paola.finetto@it.andersen.com

Luca Rigotti

Partner

luca.rigotti@it.andersen.com


ANDERSEN®

Key Contact